

## ASSICURAZIONE FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ED ONERI DI CUI AI PERMESSI DI COSTRUIRE / DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITÀ

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002

Prodotto: **Helvetia Cauzione per oneri di urbanizzazione**

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti**

### **Che tipo di assicurazione è?**

La polizza è una polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di permessi di costruire, S.C.I.A. e documenti analoghi per le concessioni edilizie. Si tratta di un'assicurazione che viene stipulata da privati, società immobiliari o imprese di costruzione e che garantisce il pagamento dilazionato degli oneri concessori oppure l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione.



#### **Che cosa è assicurato?**

- ✓ Il rischio coperto da questa tipologia di polizza è regolamentato dalla Legge 28/01/1977 n. 10, come ad esempio:
  - Rateizzazione degli oneri di urbanizzazione;
  - Rateizzazione del costo di costruzione;
  - Esecuzione diretta delle opere;
  - Monetizzazione dell'area.
  
- ✓ La Compagnia si costituisce fideiussore solidale nell'interesse di te Contraente ed in favore del Beneficiario per gli importi da te dovuti in base agli obblighi ed oneri derivanti dalle concessioni edilizie.
  
- ✓ L'obbligo del fideiussore può essere esteso alle sanzioni previste dalla legge a carico del Contraente, nell'ipotesi di ritardato pagamento.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati in polizza.



#### **Che cosa non è assicurato?**

- ✗ Non sono assicurati gli inadempimenti verificatisi in periodi diversi rispetto al periodo di durata degli oneri derivanti da concessioni edilizie.



#### **Ci sono limiti di copertura?**

- ! La garanzia, considerata la particolare natura fideiussoria, non prevede limitazioni, esclusioni o condizioni di sospensione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato indennizzo.
  
- ! La polizza, inoltre, non prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali.



#### **Dove vale la copertura?**

- ✓ La garanzia vale per permessi di costruire, S.C.I.A. e documenti analoghi per le concessioni edilizie nel territorio della Repubblica Italiana.



### Che obblighi ho?

In caso di tuo inadempimento, il Beneficiario deve inviare lettera motivata a te Contraente contenente una richiesta a versare la somma dovuta entro il termine di 30 giorni; la lettera deve essere trasmessa anche alla Compagnia.

Il Contraente deve inoltre rimborsare, a richiesta della Compagnia, tutte le somme dalla stessa versate al Beneficiario per la garanzia.

In caso di ricezione della comunicazione scritta di escussione della presente polizza e nei casi previsti dall'art. 1953 C.C., la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà essere opposta al Beneficiario dalla Società.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dalla Società a garanzia del regresso fino a che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dal contratto di garanzia.

La polizza, considerata la particolare natura fideiussoria, prevede l'azione di surroga e rivalsa\* nei confronti del Contraente/Assicurato in caso di pagamento della prestazione.

\*Per surroga si intende il subentro del fideiussore (la Società), che ha pagato la prestazione garantita con la polizza, nei diritti del creditore nei confronti del debitore (il Contraente).

Per rivalsa (o regresso) si intende il diritto della Società di ottenere dal Contraente il rimborso di quanto pagato, a termini di polizza, nei confronti del beneficiario.



### Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto, in misura unica e per tutto il periodo di assicurazione.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla Legge;
- sistemi di pagamento elettronico.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

La polizza ha una durata commisurata alla durata degli oneri derivanti da concessioni edilizie e cesserà automaticamente, o con l'espletamento dei suddetti obblighi, o all'atto di liberazione da parte del Beneficiario.



### Come posso disdire la polizza?

Considerata la particolare natura fideiussoria, non è possibile disdire la polizza prima della scadenza.

# Assicurazione fidejussoria a garanzia degli obblighi ed oneri di cui ai permessi di costruire / dichiarazione inizio attività

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,  
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Helvetia Cauzione per oneri di urbanizzazione

Data ultimo aggiornamento: 01 Luglio 2020  
Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel. +39 02 5351.1; sito internet: <https://www.helvetia.it>; e-mail: [info@helvetia.it](mailto:info@helvetia.it); PEC: [helvetia@actaliscertymail.it](mailto:helvetia@actaliscertymail.it) – P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 – Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 – Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 180.658.387 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 85.586.587 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2019 disponibili all'indirizzo: <https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-report/2019/presentation-fcr-2019.pdf>

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti del Contraente/Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei massimali concordati con la Compagnia stessa.

### ✓ **CAUZIONE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ED ONERI DI CUI AI PERMESSI DI COSTRUIRE / DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITÀ**

La Compagnia si costituisce fideiussore solidale nell'interesse del Contraente ed in favore del Beneficiario per gli importi dal primo dovuti in dipendenza degli obblighi di cui ai permessi di costruire / dichiarazione inizio attività riportati in polizza e fino a liberazione della garanzia, da rendersi mediante restituzione della polizza con annotazione di svincolo o dichiarazione liberatoria.

La garanzia è prestata nell'interesse di tutti i soggetti obbligati verso il Beneficiario in relazione alla casuale indicata in polizza, anche se non espressamente dichiarati. Questi sono tutti tenuti in solido verso la Compagnia per gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

L'obbligo della Compagnia può essere esteso alle sanzioni amministrative previste dalle norme nell'ipotesi di ritardato pagamento fino all'importo indicato.

### **Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

#### **OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO**

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

#### **OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.



## Che cosa NON è assicurato?

### **Rischi esclusi**

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

### **Cosa fare in caso di sinistro?**

#### **Denuncia di sinistro:**

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

**Assistenza diretta/in convenzione:** non prevista.

**Gestione da parte di altre imprese:** non prevista.

**Prescrizione:** la polizza fidejussoria rappresenta contratto misto ove prevalgono gli elementi caratteristici della fidejussione regolati dall'art. 1936 e seguenti del Codice Civile. Il contratto non è soggetto a prescrizione ordinaria.

### **Dichiarazioni inesatte o reticenti**

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di raccolta informazioni, valutazione del rischio e/o conclusione del contratto di assicurazione potrebbero comportare la liberazione della garanzia od il pretendere dalla stessa e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza.

<b>Obblighi dell'impresa</b>	Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Beneficiario, restando inteso che la Compagnia non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.
------------------------------	---



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia. Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente.
<b>Rimborso</b>	Non sono previste ipotesi particolari di rimborso del premio.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	La polizza ha una durata commisurata alla durata degli oneri derivanti da concessioni edilizie e cesserà automaticamente, o con l'espletamento dei suddetti obblighi, o all'atto di liberazione da parte del Beneficiario. Pertanto, la polizza è soggetta a tacito rinnovo, fino al completo assolvimento di tutti gli obblighi assunti dal Contraente nei confronti del Beneficiario.
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Il contratto non prevede alcun diritto di ripensamento dopo la stipula.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da privati, società immobiliari o imprese di costruzione, a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di permessi di costruire e documenti analoghi per le concessioni edilizie, come il pagamento dilazionato degli oneri concessori e/o l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione.



## Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 17,89%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email: <a href="mailto:reclami@helvetia.it">reclami@helvetia.it</a>.</p> <p>Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> - Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione (obbligatoria)</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione.</li><li>- Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a>, chiedendo l'attivazione della Procedura.</li><li>- Tramite il sito della Compagnia (<a href="http://www.helvetia.it">www.helvetia.it</a>) è possibile acquisire in forma più dettagliata informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.</li></ul>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA  
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia  
Gruppo Helvetia**

**Assicurazione fidejussoria a garanzia degli obblighi  
ed oneri di cui ai permessi di costruire /  
dichiarazione inizio attività**

**Helvetia Cauzione per oneri di urbanizzazione**

**Condizioni di Assicurazione**

Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento:

## **INDICE**

<b>GLOSSARIO</b> .....	<b>1</b>
<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE</b> .....	<b>2</b>
<i>RAPPORTI TRA SOCIETÀ E BENEFICIARIO</i> .....	2
<i>RAPPORTI TRA SOCIETÀ E CONTRAENTE</i> .....	2



## GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nelle Condizioni di Assicurazione con il significato loro attribuito dalla Società.

**Beneficiario:** il soggetto che eroga il mutuo al Contraente nonché beneficiario della Polizza Fidejussoria ovvero soggetto a cui spetta la prestazione garantita.

**Contraente:** è la persona fisica che ha contratto il Mutuo/Finanziamento, che sottoscrive la Polizza ed è obbligata alla prestazione in essa contenuta a favore dell'Istituto finanziatore.

**Chiamata in garanzia:** atto con il quale il beneficiario chiede alla Società il pagamento di quanto dovuto a termine di polizza.

**Coobbligati:** persone fisiche o giuridiche che hanno sottoscritto apposita dichiarazione impegnandosi solidalmente con il contraente ed a favore della Società per la soddisfazione dell'azione di Regresso o Surroga spettante alla Società medesima.

**Enti Garantiti:** i beneficiari di altre polizza emesse dalla Società su richiesta del Contraente.

**Escussione:** la chiamata in garanzia della Società da parte del Beneficiario.

**Fidejussore:** è la Società, che è obbligata ad assolvere l'impegno del Contraente in caso di inadempienza di quest'ultimo.

**Fidejussione:** la Polizza fideiussoria o Polizza.

**Importo massimo complessivo garantito:** la somma massima che la Società sarà tenuta a corrispondere al beneficiario nel caso il cui il Contraente si sia reso inadempiente ai suoi obblighi garantiti in Polizza, nei confronti del Beneficiario stesso.

**Polizza:** il documento che comprova l'esistenza del contratto fideiussorio.

**Premio:** la somma che il Contraente paga a fronte della Polizza rilasciata.

**Rivalsa o regresso:** il diritto della Società di ottenere dal Contraente il rimborso di quanto pagato, a termini di polizza, nei confronti dell'istituto finanziatore.

**Società:** l'impresa assicuratrice, ovvero Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.

**Surrogazione:** il subentro del fidejussore (la Società), che ha pagato la prestazione garantita con la polizza, nei diritti del creditore (Beneficiario) nei confronti del debitore (il Contraente).

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

**OGGETTO DELLA GARANZIA** - La sottoscritta Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, si costituisce fideiussore solidale a favore del Beneficiario e nell'interesse del Contraente, alle Condizioni Generali che seguono, in relazione agli obblighi di cui alla causale della garanzia, eventuali estensioni e comunque sino alla somma garantita.

**EVENTUALE ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLE SANZIONI** (operante solo se indicata la somma a tale titolo che concorre a formare la somma massima garantita) – La garanzia viene estesa alle sanzioni amministrative previste dalle norme nell'ipotesi di ritardato pagamento fino all'importo indicato.

## RAPPORTI TRA SOCIETÀ E BENEFICIARIO

### **Art. 1 – Oggetto e delimitazione della garanzia**

Alle condizioni tutte previste nella presente polizza, la Società si costituisce fideiussore solidale nell'interesse del Contraente ed in favore del Beneficiario per gli importi dal primo dovuti in dipendenza degli obblighi di cui alla causale di garanzia fino alla concorrenza della somma garantita indicata nel frontespizio e fino a liberazione della garanzia, da rendersi mediante restituzione della polizza con annotazione di svincolo o dichiarazione liberatoria. L'obbligo del fideiussore non si estende alle sanzioni eventualmente dovute dal Contraente, a meno che le stesse non siano espressamente ricomprese in garanzia secondo le indicazioni contenute nel frontespizio e concorrano a formare la somma massima garantita.

### **Art.2 – Pluralità di Contraenti anche non dichiarati**

La garanzia è prestata nell'interesse di tutti i soggetti obbligati verso il Beneficiario in relazione alla casuale in frontespizio, anche se non espressamente dichiarati in polizza. Questi sono tutti tenuti in solido verso la Società per gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

### **Art.3 – Pagamento dei premi**

Il mancato pagamento dei premi non potrà essere opposto in nessun caso al Beneficiario.

### **Art.4 – Pagamento delle somme garantite**

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine di **trenta giorni** dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'**art. 1944 Codice Civile**, la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. La Società inoltre rinuncia ad avvalersi di quanto previsto dall'art. 1957 Codice Civile. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

### **Art.5 – Surrogazione**

La Società è surrogata al Beneficiario, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo, nonché verso tutti i soggetti originariamente obbligati o divenuti successivamente tali nei confronti del Beneficiario stesso. A tal fine il Beneficiario formalizzerà gli atti per consentire l'esercizio dell'azione di surroga nei confronti di tutti gli obbligati; inoltre comunicherà, a richiesta della Società, le notizie riferite alla percentuale di trasformazione edilizia eseguita, alle eventuali vulture della concessione, ad eventuali cessioni delle aree o degli immobili ed ai pagamenti delle rate degli oneri concessori.

### **Art.6 – Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente**

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa. Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Beneficiario per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

## RAPPORTI TRA SOCIETÀ E CONTRAENTE

### **Art. 7 - Natura della garanzia**

Il Contraente riconosce che la presente fidejussione è imposta dalla legge per conseguire il dilazionamento e, pur essendo prestata in forma di polizza, conserva natura esclusiva di fidejussione e conseguentemente non altera gli obblighi originari delle parti, non può essere dal Contraente stesso invocata per giustificare il proprio inadempimento, ne crea al Contraente alcun diritto o aspettativa nei confronti della Società.

### **Art. 8 – Calcolo del premio – Premi di proroga**

Il premio è calcolato in base agli obblighi assunti in garanzia ed alla durata degli stessi come indicato nel frontespizio di polizza. In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito dalla Società. In caso di maggior durata e comunque fino a quando il Contraente non avrà presentato la documentazione prevista nel successivo art. 9, sarà tenuto al pagamento di premi di proroga come liquidati nel frontespizio di polizza.

#### **Art. 9 – Liberazione dall'obbligo di pagamento dei premi di proroga**

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei premi di proroga deve consegnare alla Società:

- a) l'originale della polizza restituitogli dal Comune con annotazione di svincolo, oppure
  - b) una dichiarazione rilasciata dal Comune che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.
- La liberazione dall'obbligo del pagamento dei premi di proroga decorrerà dal momento della ricezione, da parte della Società, dei documenti previsti dai paragrafi a) e b) ed ai detti documenti non potrà essere attribuita efficacia retroattiva.

#### **Art. 10 – Deposito cautelativo**

Fermo il disposto dell'art. 1953 Codice Civile la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dalla stessa e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Beneficiari garantiti dalla Società
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti, o esecuzioni a suo carico o peggioramento della situazione economica;
- c) liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività o cessione di un ramo d'azienda del Contraente
- d) ritardo, sospensione non concordata o inadempimento non dipendente da cause di forza maggiore, restando inteso che, ai sensi dell'**art. 1944 Codice Civile** la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.
- e) mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dal Beneficiario
- f) mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze stipulate con la Società.
- g) inadempienza del Beneficiario in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fidejussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente polizza o di polizze fidejussorie o fidejussioni in genere;
- h) dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di raccolta informazioni, valutazione del Rischio e/o conclusione del Contratto di Assicurazione, fatte salve le norme generali.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dalla Società a garanzia del regresso fino a che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dal contratto di garanzia nei modi previsti dall'**art. 4**. Verificatasi per iniziativa del Contraente la liberazione della garanzia, la Società restituirà allo stesso, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore del Beneficiario, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente.

#### **Art. 11 – Regresso**

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza con rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione comprese quelle previste dagli **artt. 1950 e 1952 Codice Civile**. Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quella del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

#### **Art. 12 - Forma delle comunicazioni alla Società – Foro competente**

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla Sede della Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa o dell'Agenzia che ha emesso la polizza.

Per quanto attiene ai rapporti tra la Società ed il Contraente, Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero quello dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza, ovvero quello dove ha sede o residenza o domicilio il Contraente, ovvero quello nella cui giurisdizione rientra il Beneficiario.

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA  
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano  
Tel. 02 5351 1 (20 linee)  
Fax 02 5520360 – 5351461

[www.helvetia.it](http://www.helvetia.it) – PEC: [helvetia@actaliscertymail.it](mailto:helvetia@actaliscertymail.it)

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.  
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,  
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476  
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,  
Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2  
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757  
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997  
**Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002**  
**Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031**